



PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE TECNICO

OGGETTO: ORDINANZA PER ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN PROSSIMITÀ DEL KM 5+500 PRESSO S.P. 39 VALLE DI VICO PER “MESSA IN SICUREZZA AREA INTERESSATA DA SMOTTAMENTO PORZIONE SCARPATA STRADALE VERSANTE MONTE FOGLIANO” A PARTIRE DALLE ORE 16:00 DEL GIORNO 23/12/2024 FINO AL TERMINE DEI LAVORI

Premesso che:

- il giorno 19/12/2024 una porzione di terreno proveniente dalla scarpata stradale sul versante di Monte Fogliano ha invaso parte della carreggiata della S.P. 39 VALLE DI VICO al KM 5+500;
 - nella stessa giornata sono intervenuti sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale della Provincia di Viterbo, i quali hanno ritenuto necessario interdire al traffico il tratto di strada dal Km. 4+500 (intersezione dalla S.P. 81 Croce di S. Martino) al Km. 11+200 (intersezione con la S.P. 87 Accesso Lago di Vico), in quanto pericoloso per ulteriori smottamenti e per garantire la sicurezza stradale;
 - a partire dal giorno 20/12/2024, in seguito a ordinanza dirigenziale n. 58 di chiusura provvisoria del traffico dal KM 4+500 al KM 11+200, si sono tempestivamente avviate le attività per mettere in sicurezza l'area interessata e il tratto di carreggiata invaso dalla porzione di terreno, consentendo così l'allestimento di un'area di cantiere propedeutica alle lavorazioni che si riterranno necessarie eseguire il ripristino completo dei luoghi e della viabilità;
 - l'esecuzione delle predette lavorazioni impone la regolamentazione del traffico veicolare a mezzo di senso unico alternato, disciplinato da impianto semaforico, al fine di evitare interferenze tra le attività utili per lo svolgimento dei lavori e la pubblica circolazione lungo il tratto stradale suindicato;
- Il senso unico alternato sarà gestito sia nelle ore diurne sia nelle ore notturne mediante impianto semaforico, al fine della salvaguardia dell'area di cantiere allestita e degli operatori.

Visto il D.Lgs.vo n. 285/92 s.m.i.;

Visto il Regolamento di Esecuzione del C.d.S. giusto D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 s.m.i.;

Visto che a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 6 e 7 D. Lgs. 285/1992), l'ente proprietario della strada può con ordinanza disporre la limitazione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada;

Vista la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1999, n. 579;

Visto il D.M. del 10 luglio 2002 contenente “*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*”;

Visto il D.I. del 04 marzo 2013 recante “*Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione ed apposizione di segnaletica stradale destinata alle autorità lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*”;

Visto il Decreto MLPS del 22/01/2019 recante “*Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in*

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE TECNICO

presenza di traffico veicolare”;

Dato atto che i lavori per i quali è necessaria l’emissione della presente ordinanza ricadono nella fattispecie di cui all’art 6 comma 4 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992;

Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000;

Preso atto dell’ istruttoria svolta dal funzionario tecnico della ZS 4^;

ORDINA

con effetto a partire **dalle ore 16:00 del giorno 23/12/2024 e fino a termine delle lavorazioni**, la regolamentazione del traffico veicolare a senso unico alternato, disciplinato da impianto semaforico dalle ore 16:00 del giorno 23/12/2024 fino al termine delle lavorazioni, lungo la **S.P. 39 VALLE DI VICO in prossimità del KM 5+500.**

L’impianto semaforico sarà posizionato e regolamentato come stabilito dal D.Lgs.vo n. 285/1992 s.m.i e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche.

La segnaletica lungo la tratta stradale sarà installata e tenuta in perfetta efficienza dagli operatori della Provincia di Viterbo, nei modi e nel rispetto da quanto disposto dal vigente Codice della Strada, giusto D.Lgs.vo del 30/04/1992 n. 285, e dal D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche, che dovrà farsi garante per qualsiasi forma di sicurezza a mezzo delle unità preposte alla conduzione dei lavori come stabilito dalla normativa in vigore.

La presente ha validità per la esecuzione dei lavori su strada ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 s.m.i.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

INFORMA

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs.vo n. 104/2010 ex Legge n° 1034/71, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, ENTRO 120 GIORNI DALLA SUA PUBBLICAZIONE.

AVVISA

Che la presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Viterbo e dei Comuni in indirizzo per 15 giorni consecutivi.

Il Dirigente
Ing. Umbro Pasquini